

# STATUTO "Club Auto e Moto d'Epoca F. Sartarelli"

## Art. 1 L'associazione

È costituita l'Associazione denominata

### **CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA " F. SARTARELLI"**

Ente non commerciale di tipo associativo illimitato nel tempo.

L'Associazione non ha alcuna finalità commerciale, imprenditoriale di lucro ma si prefigge soltanto di diffondere:

- la conoscenza, la ricerca, il restauro e la conservazione dei veicoli a motore di particolare interesse storico, culturale e collezionistico;
- la promozione di incontri ed eventi con sodalizi affini e comunque tra persone mosse dallo stesso spirito, organizzando o partecipando a convegni o scambi culturali;
- e organizzare manifestazioni, mostre, raduni statici e dinamici e gite sociali per autoveicoli e motoveicoli d'epoca, alle quali possono partecipare tutti i soci ed i loro familiari.
- e favorire ed incoraggiare l'attività sportiva automobilistica e motociclistica nel settore "storico".

L'associazione aderisce ai principi dell'A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano), del quale accetta ed osserva tutte le norme e regolamenti.

## Art. 2 Sede e organi sociali

L'associazione opera principalmente nella provincia di Trapani ed ha la propria sede pro tempore in Trapani, via Spalti n. 47.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei sindaci;
- il collegio dei probiviri.

## Art. 3 Soci

L'Associazione è costituita da:

- **SOCI FONDATORI:** sono coloro che, con atto notarile congiuntamente stipulato, hanno dato vita all'Associazione. I soci fondatori dovranno versare la quota annuale di appartenenza all'Associazione.
- **SOCI ORDINARI:** sono coloro che a seguito di regolare richiesta, controfirmata da almeno due soci presentatori, vengano giudicati idonei dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari al momento della loro ammissione dovranno versare la quota di iscrizione "una tantum" unitamente alla quota annuale di appartenenza all'Associazione.

- **SOCI AMATORI:** sono coloro che, mossi dalla comune passione, pur non disponendo di veicoli d'epoca, intendono far parte dell'Associazione e che, a seguito di richiesta, saranno ammessi all'Associazione con le medesime modalità dei soci ordinari. I soci amatori verseranno una quota contributiva annuale al club, che verrà stabilita dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- **SOCI ONORARI:** sono coloro che verranno invitati a far parte dell'associazione per meriti personali nel campo dell'automobilismo e motociclismo "d'epoca". La candidatura o l'ammissione a socio onorario dovrà essere proposta dal Consiglio Direttivo e deve essere approvata dall'assemblea dei soci. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota d'iscrizione e dalla quota annuale di appartenenza all'Associazione.
- **SOCI BENEMERITI:** lo sono, per un anno sociale, coloro che per particolare benemerita verso l'Associazione avranno contribuito al suo potenziale sviluppo. L'ammissione a socio benemerito dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci benemeriti sono esonerati dalla quota d'iscrizione "una tantum" ove prevista e dalla quota annuale di appartenenza all'Associazione.
- **SOCI FAMILIARI:** possono essere soci familiari i familiari conviventi (moglie, marito, figli) di un socio, indipendentemente dalla tipologia di questo. La quota associativa per i soci familiari viene determinata annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dalla quota d'iscrizione "una tantum".

I soci partecipano alla vita associativa in via continuativa non temporanea, fino al mantenimento della loro qualifica con pieno diritto di voto per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di socio ordinario, amatore, benemerito, onorario e familiare, si perde per dimissione volontaria, indegnità e/o decesso e, per soci ordinari, amatori e familiari, anche per morosità.

La morosità verrà dichiarata esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

La indegnità sarà sancita dal Collegio dei probiviri su relazione del Consiglio Direttivo.

## **Art.4 Il patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

Dalle somme versate a fondo perduto ed in parti uguali dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione;

Dalla quota iscrizione "una tantum" versata da soci ordinari;

Dalle quote di appartenenza all'Associazione che ogni anno pagheranno i soci fondatori, ordinari, amatori e familiari;

Le quote associative non sono trasmissibili;

Da contributi, donazioni e liberalità e da quanto altro potrà pervenire legalmente.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra Associazione con analoga finalità, ovvero devoluto a fine di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo e salvo diversa disposizione di legge.

## **Art.5 L'esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno, ed entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno sottoposti all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il termine dei sessanta giorni può essere prorogato nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che eventuali destinazioni e/o distribuzioni non vengano previste e/o imposte per legge.

## **Art.6 Le quote**

L'importo della quota di iscrizione "una tantum" e della quota di appartenenza all'Associazione, sarà determinato, ogni anno, dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e sarà commisurato alle esigenze di bilancio. Sono esclusi dalla quota "una tantum" i nuovi iscritti provenienti da altre Associazioni federate all'ASI.

## **Art.7 L'assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 dei soci regolarmente iscritti, ogni qual volta se ne ravvisa la necessità ed almeno una volta l'anno. Questa è convocata mediante lettera scritta o, per i soci che ne hanno dato disponibilità, per mail e contemporanea affissione all'albo presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e comunque nell'ambito della provincia di Trapani.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, tutti i soci così come indicati all'art. 3 con almeno 12 (dodici) mesi di anzianità d'iscrizione alla data dell'assemblea ed in regola con il pagamento della quota annuale di appartenenza.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio che non potrà partecipare all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da un altro socio con apposita delega ai sensi di legge. Il socio delegato non potrà ricevere più di una delega che dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento del delegante.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza, dal vice presidente: in assenza di entrambi l'Assemblea viene presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano. Il presidente dell'assemblea nomina, tra i soci presenti, un segretario e nel caso di elezioni, due scrutatori.

L'assemblea dei soci delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo, nonché sull'importo della quota d'iscrizione "una tantum" e sulla quota associativa annuale valida per l'anno successivo;
- sull'eventuale assunzione di dipendenti e/o collaboratori, determinandone anche la retribuzione;
- su eventuali modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo e su quanto altro demandato per legge;

Inoltre elegge:

- il Presidente dell'Associazione;
- I Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- Il collegio dei Sindaci;
- Il collegio dei Probiviri;

Spetta al presidente constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea e quindi delle eventuali deleghe e del diritto d'intervento da parte dei soci.

Per ogni assemblea dei soci, il segretario nominato dal presidente redige, su un apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal presidente, dal segretario e eventualmente dagli scrutatori allegando il foglio di presenza dei soci intervenuti.

L'assemblea si considera validamente costituita: in prima convocazione a norma dell'art. 21 del codice civile; in seconda convocazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 del codice civile, indipendentemente dal numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere i termini previsti dalla legge. L'assemblea delibera a maggioranza semplice.

## **Art.8 Il consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da 7 (sette) componenti, 6 (sei) consiglieri e il presidente, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale dei soci e resta in carica per tre anni consecutivi.

Il presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell'Assemblea.

Il vice presidente, in assenza del presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell'Assemblea.

Il segretario cura la tenuta del registro dei soci, nonché il registro dei verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il tesoriere cura l'aspetto amministrativo e contabile su delega del Presidente, provvedendo ad effettuare pagamenti e riscossione di somme in nome e per conto dell'associazione.

Il responsabile tecnico coordinatore si occupa di coordinare il lavoro dei commissari tecnici di club e cura l'archivio dove verrà custodita la documentazione relativa ai certificati emessi. I Commissari tecnici di club si occupano delle pratiche burocratiche, di natura esclusivamente tecnica di competenza dell'Associazione nei riguardi dei soci, inoltre, tutti, si occupano di fornire supporto tecnico ai soci al fine di garantire un corretto restauro dei mezzi.

Il consigliere delegato alle pubbliche relazioni cura l'immagine dell'associazione e coordina la promozione delle attività del club.

Il consigliere responsabile eventi auto: effettua la programmazione annuale degli eventi di settore e si adopera per l'organizzazione.

Il consigliere responsabile eventi moto: effettua la programmazione annuale degli eventi di

settore e si adopera per l'organizzazione.

Ogni consigliere deve necessariamente ricoprire almeno una carica. La carica di Vice Presidente è ricoperta da un consigliere già assegnatario di altra carica. In caso di un numero limitato di consiglieri le cariche possono essere accorpate e gestite dai Consiglieri o dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e preventivo, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, nonché su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di entrambi dal Consigliere anagraficamente più anziano.

Per la validità di qualsiasi decisione assunta dal Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza di essi, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto su apposito registro dal segretario, il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario, con allegato foglio di presenza firmato dai consiglieri intervenuti.

## **Art.9 Elezione del presidente**

Possono essere eletti Presidente tutti i soci che abbiano maturato almeno 4 (quattro) anni continuativi di appartenenza all'Associazione alla data delle elezioni ed in regola con il pagamento della quota di appartenenza per l'anno in corso.

I candidati presidenti devono comunicare per iscritto al consiglio direttivo uscente, almeno 30 giorni prima dell'assemblea elettiva, la propria volontà a candidarsi.

Sarà eletto Presidente il candidato che riceverà più preferenze. Nel caso di parità, sarà eletto Presidente, il candidato con la maggiore anzianità di appartenenza all'associazione.

Il Presidente eletto e proclamato, nel medesimo giorno della sua elezione, convocherà il nuovo Consiglio Direttivo entro 15 giorni, al fine di assegnare le altre cariche sociali.

In caso di dimissione o di decesso del presidente decade il consiglio direttivo. Il vice presidente, o in sua assenza il consigliere anagraficamente più anziano, provvederà a convocare l'assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio direttivo dell'associazione.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) anni.

Il Presidente che abbia svolto due mandati consecutivi non può comunque candidarsi se non è trascorso almeno un mandato e comunque non prima dei 3 (tre) anni dalla conclusione del suo mandato precedente.

## **Art.10 Elezione dei consiglieri**

Possono essere eletti consiglieri tutti i soci che abbiano maturato almeno 2 (due) anni continuativi di appartenenza all'Associazione alla data delle elezioni ed in regola con il pagamento della quota di appartenenza per l'anno in corso.

I candidati consiglieri devono comunicare per iscritto al consiglio direttivo uscente, almeno 30 giorni prima dell'assemblea elettiva, la propria volontà a candidarsi.

In caso di dimissione o di decesso di un consigliere, questo sarà sostituito dal primo socio tra i non eletti, votato nell'ultima assemblea generale dei soci valida per il rinnovo delle cariche sociali, e dura in carica fino alla naturale scadenza mandato. Nel caso in cui, terminato lo scorrimento della predetta lista, non dovesse essere possibile la sostituzione del consigliere, il Consiglio Direttivo potrà continuare il suo mandato purché siano in attivo un numero minimo di 4 (quattro) consiglieri e il presidente, diversamente si procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio direttivo e del presidente.

## **Art.11 Il collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, fra gli associati, e dura in carica tre anni; si rinnova ogni qualvolta vengono rinnovati gli altri organi sociali. Compongono il Collegio Sindacale tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti. Ai Sindaci spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione ed, in particolare, il controllo più accurato dei conti e della legittimità dell'attività dell'organo amministrativo (Consiglio Direttivo).

I componenti del Collegio Sindacale devono redigere la loro relazione per l'Assemblea, relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. È opportuno che, trimestralmente, i Sindaci effettivi si riuniscano per il controllo della contabilità e redigano un apposito verbale.

Non possono far parte del Collegio Sindacale persone che risultino già elette dall'Assemblea quali componenti del Consiglio Direttivo.

I Sindaci possono partecipare alle Assemblee e alle sedute del Consiglio Direttivo.

## **Art.12 Elezione del collegio Sindacale**

Possono essere eletti sindaci tutti i soci che abbiano maturato almeno 4 (quattro) anni continuativi di appartenenza all'Associazione alla data delle elezioni ed in regola con il pagamento della quota di appartenenza per l'anno in corso.

I candidati sindaci devono comunicare per iscritto al consiglio direttivo uscente, almeno 30 giorni prima dell'assemblea elettiva, la propria volontà a candidarsi.

Il Sindaco effettivo, che si dimette prima della scadenza del suo mandato, potrà essere sostituito da un Sindaco supplente fino alla elezione del nuovo Sindaco effettivo, possibilmente nel corso della prima Assemblea successiva.

## **Art.13 Il collegio dei Probiviri**

Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall'Assemblea, tra i soci Fondatori e Ordinari, avuto riguardo alle particolari qualità morali che si addicono alle funzioni cui vengono preposti. Il Collegio, nella sua prima riunione dopo la elezione, elegge il Presidente ed il Segretario tra i Membri effettivi. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare prima dello scadere del mandato, un componente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvederà ad integrare l'organico con i membri supplenti a partire dal supplente che ha avuto maggior voti. Nell'eventualità fosse necessario andare oltre i supplenti, potrà essere indicato altro socio, Fondatore o Ordinario.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili, ha il compito di istruire e decidere, senza formalità di rito, le vertenze fra i Soci su richiesta di chi ne abbia interesse; ha il compito di giudicare i comportamenti scorretti e socialmente deplorabili dei Soci, per sua conoscenza o a seguito di segnalazione del Consiglio e, per infrazioni ai dettati sui doveri dei Soci e adottare in relazione alla gravità le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione – richiamo verbale;
- b) deplorazione - richiamo scritto;
- c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- d) radiazione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria dei Soci da proporre entro trenta giorni della comunicazione. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

## **Art.14 Elezione del collegio dei Probiviri**

Possono essere eletti nel collegio dei Probiviri tutti i soci Fondatori e Ordinari con anzianità di appartenenza all'associazione di dieci anni anche non continuativi alla data delle elezioni ed in regola con il pagamento della quota di appartenenza per l'anno in corso.

I candidati al collegio dei probiviri devono comunicare per iscritto al consiglio direttivo uscente, almeno 30 giorni prima dell'assemblea elettiva, la propria volontà a candidarsi.

In caso di dimissione o di decesso di un membro del collegio, questo sarà sostituito dal primo socio tra i non eletti, votato nell'ultima assemblea generale dei soci valida per il rinnovo delle cariche sociali, e dura in carica fino alla naturale scadenza del mandato. Nel caso in cui, terminato lo scorrimento della predetta lista, non dovesse essere possibile la sostituzione del probiviro, il Presidente convocherà l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo probiviro.

## **Art.15 Commissioni di club**

Il Consiglio Direttivo, dopo il suo insediamento, potrà istituire le Commissioni di club che avranno il compito di coadiuvare il lavoro del Consiglio Direttivo nelle singole materie.

Le commissioni saranno così composte:

- Comitato di Presidenza; (Organo permanente consultivo formato da tutti gli ex Presidenti)
- Commissione cultura;
- Commissione manifestazioni auto;
- Commissione manifestazioni moto;
- Commissione pubbliche relazioni.

La composizione delle singole commissioni ed il loro funzionamento verranno disciplinate con apposito regolamento.

## **Art.16 Lo scioglimento dell'associazione**

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea che provvederà alla nomina di un liquidatore per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dall'art 4 ultimo comma.

## **Art.17 Provvedimenti degli organi sociali**

I provvedimenti adottati dagli organi dell'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato. L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

## **Art.18 Conclusioni**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e della legislazione in materia di associazioni senza fini di lucro e senza alcuna finalità commerciale e imprenditoriale.



